



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 24/54 DEL 27.6.2013

Oggetto: L.R. n. 12/2011, art. 15, comma 17, recante "Disposizioni in materia ambientale".
Accertamenti obbligatori di idoneità dei componenti delle compagnie barracellari e delle associazioni di volontariato di protezione civile svolgenti attività di tutela ambientale in regime di convenzione con le pubbliche amministrazioni.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, di concerto con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente e l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, rammenta che, nell'ambito delle disposizioni in materia ambientale di cui all'art. 15 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12, il comma 17 stabilisce che "L'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, istituisce un coordinamento delle autorità pubbliche locali e regionali competenti in materia di tutela, bonifica e ripristino ambientale, anche ai fini della più efficace prevenzione degli incidenti ambientali e per i conseguenti necessari tempestivi interventi di contenimento dei danni. A tale coordinamento sono invitati, in via permanente, le prefetture, la Protezione civile, le autorità marittime, i comandi regionali delle forze armate e delle forze dell'ordine. Al coordinamento, ove ritenuto necessario, partecipano le associazioni territoriali e regionali del volontariato sardo per la protezione civile e le compagnie barracellari. Al fine della necessaria operatività, i componenti delle compagnie barracellari e delle associazioni che svolgono attività di tutela ambientale in regime di convenzione con le pubbliche amministrazioni sono sottoposti, a carico del sistema sanitario regionale, agli accertamenti obbligatori di idoneità".

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale sottolinea che, riguardo all'ultimo periodo del sopra citato comma 17 dell'art. 15 della L.R. n. 12/2011, la Direzione generale della Sanità ha posto alcuni quesiti (con particolare riferimento alle compagnie barracellari) alla Direzione generale dell'Area Legale, che ha risposto con nota n. 717 del 24 gennaio 2013 evidenziando, tra l'altro, che non sussiste contrasto con il D.Lgs. n. 81/2008 e che, in base all'art. 18, comma 1, lett. a), di tale decreto, è il datore di lavoro che dovrà nominare il medico competente (in possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 dello stesso decreto) per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, con onere a carico del sistema sanitario regionale come previsto dall'ultimo periodo del comma 17 dell'art. 15 della L.R. n. 12/2011 (e diversamente da quanto stabilito per il volontariato di cui alla L. n. 266/1991, per il quale l'onere è a carico dei volontari, ai sensi dell'art. 3, comma 12-bis, del suddetto D.Lgs. n.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 24/54

DEL 27.6.2013

81/2008). L'ultimo periodo del comma 17 dell'art. 15 della L.R. n. 12/2011 sarebbe, pertanto, da interpretarsi nel senso che è a carico del sistema sanitario regionale l'onere finanziario per l'effettuazione degli accertamenti obbligatori di idoneità da parte del medico competente nominato dal datore di lavoro, e non l'onere di svolgere le visite mediche.

L'Assessore sottolinea, altresì, che - per poter stimare le risorse finanziarie necessarie per gli accertamenti obbligatori di idoneità a carico del sistema sanitario regionale, come previsto nel suddetto ultimo periodo del comma 17 dell'art. 15 della L.R. n. 12/2011 - la Direzione generale della Sanità ha richiesto all'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, all'Assessore della Difesa dell'Ambiente e alla Direzione generale della Protezione Civile di fornire le necessarie informazioni su ciascuna compagnia barracellare e su ogni associazione che svolge attività di tutela ambientale in regime di convenzione con le pubbliche amministrazioni, compresi i dati aggiornati sui compiti svolti da ognuna ed il numero dei relativi soggetti da sottoporre agli accertamenti obbligatori di idoneità.

Prosegue l'Assessore evidenziando che a tale richiesta ha fatto riscontro la nota n. 2143 del 5 aprile 2013 della Direzione generale della Protezione Civile, con la quale - in riferimento agli accertamenti sanitari di idoneità dei componenti delle compagnie barracellari e delle associazioni di volontariato svolgenti attività di tutela ambientale in regime di convenzione con le pubbliche amministrazioni, secondo quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 17 dell'art. 15 della L.R. n. 12/2011 - sono stati trasmessi in allegato i dati di tutte le organizzazioni di volontariato di protezione civile svolgenti attività in ambito di protezione civile e nello specifico per l'attività operativa antincendio (2.157 soci operativi), nonché i dati inerenti la consistenza dei soci delle compagnie barracellari operativi in antincendio boschivo (2.957 operatori con formazione AIB).

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, nel richiamare il decreto del Presidente della Regione n. 4 del 13 gennaio 2012 concernente la modifica degli assetti organizzativi della Direzione generale della Protezione Civile (istituita presso la Presidenza della Regione con la L.R. n. 3/2009, art. 11, comma 6) e della Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, evidenzia che le funzioni e le competenze sulla materia antincendio e di protezione civile sono in capo alla Direzione generale della Protezione Civile e che, in particolare, la predisposizione e l'attuazione della pianificazione regionale antincendio - finalizzata al coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi poste in essere dalla pluralità di soggetti istituzionali e non (fra cui anche le organizzazioni di volontariato di protezione civile e le compagnie barracellari) concorrenti alla campagna antincendio - è di competenza del Servizio Pianificazione e Gestione delle Emergenze di tale Direzione generale, come risulta dalla tabella A allegata al suddetto decreto per farne parte integrante e sostanziale. Evidenzia, altresì, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, che con decreto



del Presidente della Regione n. 58 del 3 aprile 2013 è stato delegato all'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile previste dall'art. 11, comma 6, della L.R. n. 3/2009.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente e l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale proseguono richiamando:

- l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 25 luglio 2002, che definisce i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi;
- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, ed in particolare l'Allegato 4 recante "Intesa concernente la definizione delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, delle modalità di svolgimento delle medesime, nonché delle forme organizzative per assicurare l'individuazione dei medici competenti" che stabilisce al paragrafo 12 (recante "Disposizioni specifiche in materia di lotta agli incendi boschivi") che è fatto salvo quanto previsto in materia di accertamento della sussistenza dei requisiti psicofisici ai punti 2 e 3 dell'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale (DPI) relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.

In particolare, la Conferenza Unificata, nel punto 2 del suddetto accordo sancito in data 25 luglio 2002, ha stabilito che per i volontari da impegnare direttamente sul fronte del fuoco costituisce requisito minimo la certificazione di idoneità alla mansione, da rilasciarsi a cura del medico competente, secondo il seguente protocollo sanitario minimo:

- visita medica generale con esame anamnestico e redazione cartella clinica individuale;
- misura dell'acuità visiva;
- spirometria semplice;
- audiometria;
- elettrocardiogramma;
- esami ematochimici, ed in particolare es. emocromocitometrico, indicatori di funzionalità epatica (quali alanina aminotransferasi, aspartato aminotransferasi, gamma glutamil transpeptidasi, fosfatasi alcalina, bilirubina totale e frazionata, elettroforesi delle proteine incluso dosaggio



proteine totali, fattore della coagulazione tempo di protrombina), indicatori di funzionalità renale (quali azotemia, creatinina), glicemia;

- esame standard delle urine;
- vaccinazione antitetanica.

Applicando, al suddetto protocollo sanitario minimo le tariffe contenute nel Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 19/6 del 28 aprile 1998 e nei successivi aggiornamenti (Delib.G.R. n. 34/9 dell'11 settembre 2007 e Delib.G.R. n. 33/20 del 31 luglio 2012), è stato stimato un costo unitario per volontario/barracello pari a € 150,68.

Sulla base di tale costo unitario e dei dati trasmessi dalla Direzione generale della Protezione Civile in allegato alla summenzionata nota n. 2143 del 5 aprile 2013, si è provveduto a stimare le risorse finanziarie necessarie per gli accertamenti obbligatori di idoneità a carico del sistema sanitario regionale, come stabilito nel succitato art. 15, comma 17, della L.R. n. 12/2011, risultanti pari a € 770.577,52, di cui € 445.560,76 relativi ai componenti delle compagnie barracellari ed € 325.016,76 relativi ai componenti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, che svolgono attività operativa antincendio in conformità al piano regionale antincendio vigente.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente evidenzia che la Direzione generale della Protezione Civile, con nota n. 2997 del 27.5.2013, nel rappresentare che la maggior parte delle organizzazioni di volontariato sta effettuando le visite mediche presso strutture private convenzionate (che garantiscono maggiore celerità), con la conseguente anticipazione delle spese da parte delle organizzazioni stesse o da parte delle Province, ha proposto per l'anno 2013:

- di poter rimborsare le spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato o dalle Province, previa rendicontazione delle stesse;
- che la medesima Direzione generale della Protezione Civile si faccia carico di verificare i rendiconti e rimborsare alle Province, o alle organizzazioni di volontariato, per il tramite delle Province, le spese sostenute, a valere sul Fondo Sanitario Regionale per la relativa quota parte da trasferire nell'UPB S04.03.005 CAP. SC 04.0426 di competenza del Servizio Pianificazione e Gestione delle Emergenze di tale Direzione generale;
- che le verifiche delle spese rendicontate ed i conseguenti rimborsi alle compagnie barracellari (per i soli barracelli impegnati nella lotta attiva) dovrebbero, invece, essere effettuati dall'Ufficio competente dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, in quanto i rapporti con le compagnie barracellari, a livello regionale, sono tenuti dal medesimo.



L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica sottolinea che la Direzione generale Enti Locali e Finanze, con nota n. 22761/I.9.12 dell'11.6.2013, ha concordato sulla possibilità di procedere, per l'anno 2013, al rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato e dalle compagnie barracellari per le visite mediche obbligatorie, previa rendicontazione, comunicando che si farà carico di verificare i rendiconti e rimborsare le singole compagnie barracellari delle spese sostenute per tali finalità nel corrente esercizio finanziario, nei limiti dei costi unitari stimati per volontario/barracello, in base alle risorse che verranno trasferite sull'U.P.B. S04.03.007 su un capitolo di nuova istituzione. Relativamente alla quantificazione degli oneri di competenza, detta Direzione precisa che si dovrà fare riferimento, in via presuntiva, ai dati inerenti i componenti con formazione AIB delle compagnie barracellari che svolgono attività operativa antincendio in regime di convenzione con le amministrazioni pubbliche, forniti dalla Direzione generale della Protezione Civile in allegato alla succitata nota n. 2143 del 5 aprile 2013, salvo aggiornamenti in sede consuntiva, una volta completata la sottoscrizione delle convenzioni per la campagna antincendio 2013 a cura della stessa Protezione Civile ovvero del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Tutto ciò premesso, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, di concerto con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente e l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, propone, pertanto, alla Giunta:

- di dare mandato alla Direzione generale della Sanità di attivare le procedure per il trasferimento della suddetta somma di € 770.577,52 dal Fondo Sanitario Regionale di cui all'UPB S05.01.001 Capitolo SC05.0001:
 - a. per la relativa quota parte di € 445.560,76 all'U.P.B. S04.03.007 Capitolo di nuova istituzione, di competenza del Servizio degli Enti Locali della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze che, a livello regionale, tiene i rapporti con le compagnie barracellari;
 - b. per la relativa quota parte di € 325.016,76 all'U.P.B. S04.03.005 CAP. SC 04.0426, di competenza del Servizio Pianificazione e Gestione delle Emergenze della Direzione generale della Protezione Civile che ha in capo le funzioni sulla materia antincendio, per il rimborso delle spese sostenute per gli accertamenti obbligatori di idoneità, previa rendicontazione, rispettivamente, dalle compagnie barracellari e dalle Province e/o per il tramite delle medesime, dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile, che svolgono attività operativa antincendio in conformità al piano regionale antincendio vigente;
- di incaricare tali Servizi della gestione delle suddette somme comprese tutte le operazioni contabili di impegno e liquidazione.



La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, di concerto con gli Assessori della Difesa dell'Ambiente e degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di dare mandato alla Direzione generale della Sanità di attivare le procedure per il trasferimento della somma di € 770.577,52 dal Fondo Sanitario Regionale di cui all'UPB S05.01.001 Capitolo SC05.0001:
 - a. per la relativa quota parte di € 445.560,76 all'U.P.B. S04.03.007 Capitolo di nuova istituzione, di competenza del Servizio degli Enti Locali della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze che, a livello regionale, tiene i rapporti con le compagnie barracellari;
 - b. per la relativa quota parte di € 325.016,76 all'U.P.B. S04.03.005 Capitolo SC04.0426, di competenza del Servizio Pianificazione e Gestione delle Emergenze della Direzione generale della Protezione Civile che ha in capo le funzioni sulla materia antincendio, per il rimborso delle spese sostenute per gli accertamenti obbligatori di idoneità, previa rendicontazione, rispettivamente, dalle compagnie barracellari e dalle Province e/o per il tramite delle medesime, dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile, che svolgono attività operativa antincendio in conformità al piano regionale antincendio vigente;
- di incaricare tali Servizi della gestione delle suddette somme comprese tutte le operazioni contabili di impegno e liquidazione.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Vicepresidente

Simona De Francisci